

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 525738)

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2024, n. 5

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione del Veneto, in conformità alle finalità ed obiettivi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" per la creazione di una offerta turistica sostenibile ed integrata, in grado di coinvolgere e far convergere le varietà di proposte turistiche dei diversi ambiti territoriali ed anche in coerenza ed attuazione alle previsioni in materia di turismo del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) nonché del Piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e suoi specifici Piani di Settore, ivi compresi il Piano regionale della mobilità ciclistica ed il Piano della portualità turistica, nell'ambito delle azioni di promozione del patrimonio turistico regionale, promuove il turismo fluviale quale forma di offerta turistica sostenibile in cui la attrattiva è fondata sul patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che contraddistinguono le comunità rivierasche.

Art. 2**Iniziative attuative.**

1. La Regione del Veneto, per il conseguimento delle finalità della presente legge, opera in particolare:

a) per conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, favorendo tra l'altro la regolare raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti, anche in funzione del loro armonico ed equilibrato sviluppo turistico;

b) per garantire forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, il paesaggio delle zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;

c) per sostenere e promuovere, con la partecipazione dei comuni rivieraschi e contermini, la fruizione turistica-ricreativa del territorio e la sua offerta in termini di sapere locale, paesaggio, risorse fluviali e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali;

d) per la divulgazione delle informazioni necessarie a promuovere il valore dell'ambiente fluviale veneto come riserva di biodiversità di interesse generale, fruibile turisticamente secondo i principi di una cultura green, in forme responsabili e sostenibili, attraverso il turismo lento anche con l'utilizzo delle piste ciclabili che costeggiano i fiumi ed attraverso la navigazione;

e) per promuovere accordi o convenzioni tra l'ente Regione del Veneto, l'Agenzia interregionale per il fiume Po e Infrastrutture Venete s.r.l., società regionale costituita ai sensi della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna", per l'ambito territoriale di rispettiva competenza e i gestori dei servizi di trasporto, al fine di favorire e agevolare nel sistema di interscambio la mobilità dei turisti che intendono fruire i percorsi fluviali con mezzi propri, anche con l'introduzione di specifiche clausole nei relativi contratti di servizio e di

programma;

f) per favorire il coordinamento e l'azione di tutela dei fiumi, anche nelle forme di un tavolo tecnico composto dai diversi soggetti preposti alla gestione dei fiumi.

2. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a dare corso alla stipula di protocolli di intesa o accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e determinarne tempi, modalità ed ogni altro connesso adempimento.

Art. 3

Intervento finanziario regionale e promozione del turismo fluviale.

1. Per le azioni di promozione della offerta del turismo fluviale, la Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni, individua risorse ed attua specifici programmi ed iniziative per la promozione della offerta del turismo fluviale in Veneto.

2. La Giunta regionale può altresì riconoscere contributi per favorire un turismo fluviale basato su sistemi di propulsione ad energia pulita e rinnovabile oltre che per la realizzazione di interventi, coerenti con il Piano regionale dei trasporti e suoi specifici Piani di Settore di cui all'articolo 1, volti alla riqualificazione e ristrutturazione di fabbricati e strutture già esistenti e funzionali alla offerta di forme di turismo fluviale, ivi comprese le infrastrutture funzionali al turismo fluviale, quali approdi ed ormeggi oltre che passerelle, briccole, scalinate, ponti e ponti mobili.

3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, le tipologie di spesa ammissibili per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di concessione, rendicontazione ed eventuale revoca anche riconoscendo forme di priorità alle progettualità ed iniziative che insistono sulle aree economicamente più fragili del territorio regionale.

4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

Art. 4

Istituzione della Giornata regionale del turismo fluviale.

1. È istituita la Giornata regionale del turismo fluviale, di seguito denominata "Giornata", da celebrare a cadenza annuale nella terza domenica del mese di aprile.

2. La Giunta regionale, per la definizione del programma della Giornata pubblica, in apposita sezione del sito web istituzionale, un avviso pubblico, per la raccolta di proposte di iniziative e progetti, per la definizione dei temi della Giornata.

3. Le iniziative della Giornata possono essere realizzate direttamente dalla Giunta regionale, o mediante progetti a regia regionale con la partecipazione di:

a) enti locali, con particolare riferimento alle comunità rivierasche;

b) associazioni di categoria, con particolare riferimento alle associazioni di categoria degli operatori della mobilità acquatica interna;

c) pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro-loco";

d) istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, con riferimento agli istituti che hanno aderito all'avviso pubblico di cui al comma 2 presentando proposte di iniziativa e progetti acquisiti fra i temi della Giornata.

4. La Giunta regionale cura l'attività di informazione in ordine ai temi della Giornata sulla stampa locale e, ricorrendone le condizioni, sulla stampa nazionale nonché sui principali strumenti dei social media.

Art. 5
Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale allo scadere dell'anno seguente all'entrata in vigore della presente legge e con decorrenza annuale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

Art. 6
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, quantificati in euro 25.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 marzo 2024

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Iniziative attuative.

Art. 3 - Intervento finanziario regionale e promozione del turismo fluviale.

Art. 4 - Istituzione della Giornata regionale del turismo fluviale.

Art. 5 - Clausola valutativa.

Art. 6 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 13 marzo 2024, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 agosto 2022, dove ha acquisito il n. 151 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Cestari, Barbisan, Ciambetti, Dolfin, Favero, Pan, Vianello, Zecchinato, Scatto, Polato, Soranzo, Formaggio, Razzolini, Pavanetto, Cecchetto, Giacomini, Cavinato, Venturini e Bozza;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 21 febbraio 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Laura Cestari, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Elena Ostanel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 2024, n. 5.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Laura Cestari, nel testo che segue:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

lo Statuto Regionale LR statutaria 17 aprile 2012, n. 11, afferma che la Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio (art. 8, co. 5, "Patrimonio culturale e ambientale").

Il turismo fluviale è un modo diverso e originale di viaggiare e sempre più persone optano per questo tipo di turismo.

I fiumi narrano una storia, anche lontana, e vengono sempre più percepiti e fruiti non solo come risorse, corridoi, ambiti da sfruttare ma anche come elementi da vivere, anche alla ricerca di una piacevole e profonda esperienza turistica.

Una prima definizione di turismo fluviale può discendere da quello che Robert Louis Stevenson, autore de *L'isola del tesoro*, nel 1878 scrisse nel suo saggio. Si tratta di una enunciazione molto precisa correlata all'idea dello spostamento secondo un itinerario d'acqua: "se transporter, tout en trouvant lieu de villégiature sur son bateau" (fatti trasportare, mentre trovi un luogo di vacanza sulla tua barca).

Tale definizione si riallaccia alle pratiche e modalità propositive/fruitive iniziali, che facevano assimilare il turismo fluviale alla sola navigazione fluviale. Oggi questo è molto cambiato. Parlare di turismo fluviale significa, quindi, accoglierlo in una accezione più ampia, polivalente e complessa.

Nasce come attività di fruizione e conoscenza del territorio nel nord Europa già negli anni '70, grazie ad una visione globale e strutturata del concetto e della pianificazione turistica del territorio.

Il turismo fluviale rappresenta un'attività complessa, che nasce dallo scambio e da una stretta interrelazione tra il fiume e i territori che attraversa. Nonostante questo tipo di fruizione si limiti spesso principalmente al corso fluviale prettamente detto, coinvolge potenzialmente e a volte concretamente una serie di realtà diverse, estremamente legate e collaboranti. Ne discende che il concetto di turismo fluviale debba essere inteso nella sua globalità. Esso comporta, infatti, la coesistenza ed integrazione tra due componenti: le pratiche nautiche ed acquatiche e le pratiche terrestri. Consente, inoltre, di accogliere e racchiudere in tale nozione composita il concetto qualitativo tipico della cultura anglosassone: patrimonio, paesaggio e tempo libero. Il turismo fluviale, infatti, riguarda e mette in simbiosi tre spazi geografici ben identificati: il fiume o canale, il bordo navigabile, i paesi sia rivieraschi che limitrofi e dell'entroterra.

Le principali tipologie di attività turistiche che connotano il turismo fluviale sono:

- escursioni brevi con durata variabile da una o più ore all'intera giornata, crociere fluviali di più giorni a bordo di imbarcazioni-hotel;
- noleggio di house-boat con capacità da 2 a 12 persone, per il week-end o la settimana;
- navigazione da diporto privata, sia a bordo di house boat, sia di imbarcazioni non cabinate destinate all'effettuazione di brevi escursioni;
- attività nautiche di prossimità, come la pratica del canottaggio, canoa-kayak, pesca sportiva;
- attività praticate lungo il corso d'acqua, come passeggiate ed escursioni, visita di musei. Si tratta dunque di una filiera articolata, composta da numerose attività distinte che ne costituiscono gli "elementi-core" (crociere, noleggio house-boat, ecc.) attorno ai quali si coagulano altre componenti indispensabili per l'allestimento e la promozione del prodotto turistico fluviale.

Fra le motivazioni che spingono le persone a scegliere una vacanza sul fiume, in base ai dati delle ricerche consultate, il comune denominatore ai differenti target considerati è "il voler trascorrere un periodo a stretto contatto con la natura"; la risorsa "ambiente"

che caratterizza il percorso fluviale deve perciò essere percepita come sufficientemente incontaminata. Turismo “verde” dunque, ma anche di prossimità, urbano, scolastico, culturale, familiare, slow, ecc. Emergono infatti la connessione e contaminazione con altri “turismi” o filiere di prodotto, dovute alla possibilità di diversificazione dell’offerta attraverso la compresenza e l’integrazione dei seguenti aspetti: enogastronomia, sport, ruralità, relax, arte e cultura, eventi, ecc..

L’elemento fiume presenta una caratteristica principale, il suo aspetto lineare, dato dallo scorrere lungo e attraverso i territori di cui costituisce l’asse portante, di collegamento e di sviluppo, da monte verso valle. Esso presenta anche altre due componenti fondamentali: una componente trasversale (data dal rapporto tra il corso d’acqua e i territori ripariali) ed una reticolare (data dall’intero reticolo idrografico). Ne discende, dunque, che il fiume sia in grado di attivare e moltiplicare una serie di relazioni e situazioni trasversali tra l’acqua e i territori che su di esso si affacciano (Luciani, 2011).

È attraverso una via d’acqua che frequentemente si può scoprire e fruire di un territorio, sia esso naturale o urbano. Questo implica, necessariamente, che vengano delineate ed attivate, in modo spontaneo o indotto, quelle sinergie tra attività fluviali e attività terrestri - già esistenti o da prevedere - sulle zone rivierasche, in modo da innescare uno sviluppo interno, più o meno itinerante su tutto il territorio interessato dal bacino idrografico. Risulta quindi indispensabile che si strutturi una ‘maglia’ di rapporti e di concertazione tra i numerosi soggetti coinvolti/coinvoltibili che a scale diverse e con funzioni diverse agiscono sul territorio: dallo Stato agli enti territoriali, dagli operatori turistici alla popolazione residente. È all’intersezione tra il turismo fluviale e quello terrestre che nasce una forma di turismo integrato, definito in francese come *fluvestre*, accogliendo con questa accezione l’insieme delle azioni multidimensionali, integrate e intersettoriali in cui si sostanziano le politiche in grado di generare lo sviluppo locale di un territorio sotto il profilo turistico e, più in generale, socio-economico.

Da un punto di vista geografico, questo significa porre al centro dell’attenzione politica ed operativa la dimensione locale, in cui si intersecano due aspetti, diversi anche se strettamente interrelati: il riconoscimento del ruolo svolto dai valori e dalle risorse territoriali, incorporati nei diversi luoghi e specifici degli stessi; gli attori locali e la loro capacità di azione e di autoorganizzazione. In contesti fluviali questo conduce ad identificare lo sviluppo locale come sinonimo di una politica integrata, da attuarsi attraverso la valorizzazione delle specificità del territorio (in termini di patrimonio e capitale sia fluviale che terrestre), il rapporto tra diversi settori d’intervento, il coordinamento tra differenti livelli istituzionali, la cooperazione tra attori pubblici e privati e la partecipazione diretta dei cittadini ai processi decisionali. Un approccio di questo tipo, articolato e complesso, in grado di coinvolgere e strutturare le diverse componenti (politico-gestionali, ambientali, sociali ed economiche) che intervengono nei processi di valorizzazione turistica del territorio fluviale.

Il successo di un intervento di valorizzazione economica, si basa però su alcuni aspetti principali:

- la presenza di un ente di gestione in grado di coordinare i diversi contributi;
- una gestione coerente e complessa delle politiche turistiche nel loro insieme;
- l’esistenza di una struttura reticolare basata su collaborazioni e sinergie.
- le pluriattività e le risorse attivate dal turismo fluviale, intese quali esiti di processi di territorializzazione in cui si condensa e manifesta operativamente il rapporto fiume-territorio. Si intersecano elementi e valori naturali e fisici ad altri di tipo culturale, sportivo, ricreativo, facendo cogliere altresì la molteplicità di competenze e di professionalità attivate/bili dal turismo fluviale.

Il presente Progetto di legge, pertanto, all’art. 1 stabilisce le finalità ed obiettivi in conformità con la legge regionale n. 11 del 2013 per la creazione di una offerta turistica sostenibile ed integrata che promuova il turismo fluviale la cui attrattiva è fondata sul patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che contraddistinguono le comunità rivierasche.

All’articolo 2 il Pdl individua le iniziative attuative per la conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell’area fluviale, anche in funzione del loro sviluppo turistico, per garantire forme d’uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, per sostenere e promuovere, con la partecipazione dei comuni rivieraschi e circostanti, la fruizione turistica-ricreativa del territorio, per la divulgazione delle informazioni necessarie a promuovere il valore dell’ambiente fluviale veneto come riserva di biodiversità.

All’articolo 3 si delineano le azioni che la Giunta regionale promuove per l’offerta del turismo fluviale, nell’ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative, il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi volti alla riqualificazione e ristrutturazione di fabbricati e strutture già esistenti e funzionali alla offerta di forme di turismo fluviale. Al comma 3 del medesimo articolo si autorizza la Giunta regionale a definire le tipologie di spese ammissibili per la concessione di contributi, anche riconoscendo forme di priorità alle progettualità ed iniziative che insistono sulle aree economicamente più fragili del territorio.

All’articolo 4 si istituisce la Giornata regionale del turismo fluviale con il coinvolgimento di enti locali, associazioni di categoria, pro loco ed istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado, anche per la raccolta di proposte di iniziative e progetti, per la definizione dei temi della Giornata.

All’articolo 5 si completa l’articolato con la introduzione della norma finanziaria.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 21 febbraio 2024, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari), Zaia Presidente (Cestaro; Giacomini; Sandonà; Scatto; Vianello e Cavinato), Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni (Razzolini con delega di Polato; Pavanetto con delega di Soranzo), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (Bozza).

Astenuti i consiglieri rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Camani e Zottis), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Elena Ostanel, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

allora oggi stiamo discutendo un progetto di legge, come appunto presentato dalla relatrice, per la promozione del turismo fluviale in questa Regione.

Inizierò la mia correlazione con un però rispetto alle risorse stanziare, già discusse più volte all'interno della Commissione competente e anche con la collega proponente di questo progetto di legge. Per preparare la correlazione di oggi sono andata a vedere alcuni dati rispetto a cosa altre Regioni fanno sul turismo fluviale e quanto questo sistema e questa tipologia turistica dovrebbe essere supportata per garantire davvero di raggiungere gli obiettivi che questa legge si propone di raggiungere; obiettivi su cui - e l'ho più volte detto alla collega Cestari - sono d'accordo.

Però, la dotazione economica finanziaria che in questa legge è stata inserita non permette, ad oggi, di raggiungere effettivamente gli obiettivi prefissi, e anche durante le audizioni fatte all'interno della Commissione, più volte, i soggetti coinvolti hanno espresso questa perplessità. Quindi se va un ringraziamento alla collega Cestari perché ha aperto, con questo progetto di legge, una possibilità all'interno di questa Regione, allo stesso modo vorrei dirle, e vorrei dirlo al Consiglio, che quello che noi facciamo qui dentro dovrebbe trovare legittimità anche prevedendo di stanziare le risorse necessarie per poter permettere poi alla legge in proposta di raggiungere ciò che si prefigge.

È vero che la Lombardia ha usato i fondi PNRR. Tra l'altro, parentesi, vado un po' fuori tema Presidente, sarà bello capire finalmente, anche qui, a che punto siamo con la spesa dei fondi PNRR, di quelle bellissime schede che all'epoca avevamo discusso in questo Consiglio, in maniera così animata. Fatto sta che la Regione Lombardia nel 2023 ha stanziato, investendo ovviamente fondi PNRR, 59.000.000 di euro sul turismo fluviale.

È ovvio che con gli importi che noi stiamo andando a discutere oggi gli obiettivi che vorremmo raggiungere, che sono quelli che io condivido all'interno della presentazione di questa legge, per fare in modo che ci sia una promozione del turismo lento e per fare in modo che i fiumi diventino dei luoghi percorribili, difficilmente saranno raggiunti. Figuriamoci se non condividiamo questi obiettivi. Ma noi con questo progetto di legge, e lo hanno detto i soggetti auditi, dovremmo riuscire a mettere una dotazione economica finanziaria più forte per arrivare effettivamente al risultato che questo progetto di legge si prefigge.

Un dato rispetto al fatto di capire se il turismo fluviale sia una possibilità che i residenti o i turisti vorrebbero. Sì, la risposta è sì. Noi abbiamo una stima del mercato del turismo fluviale in Europa, che si prevede aumenterà del 15%. Abbiamo in Italia dei dati che mostrano che, ad esempio, i residenti lombardi sono sensibili verso questa offerta turistica per il 17,3%, in Veneto per il 10,2%. Vuol dire che ci sono una porzione di persone, di abitanti, di cittadini, ancora troppo poca, che però potrebbe aumentare nel momento in cui l'offerta viene potenziata, e guardo chi in quest'Aula si occupa di questi temi. È ovvio che, se noi investiamo sul turismo fluviale, il pubblico che cercherà questo tipo di offerta sarà di più di quello che è oggi: dal 10,2% potremmo passare sicuramente a una crescita almeno del 20% per arrivare, ad esempio, alle stesse percentuali dei nostri concittadini residenti in Lombardia.

Poi c'è un'altra questione: il fatto che i turisti europei, o provenienti da altri Paesi anche fuori Europa, invece, amano moltissimo il turismo fluviale. La maggior quota di clienti arriva dalla Germania e dall'Austria, rispettivamente il 26,8%, segue la Francia con un 9,5%, la Svizzera e poi l'Inghilterra e la Russia. Dati al 2018. Quindi noi abbiamo un bacino di utenti che cercano il turismo fluviale, che in questo progetto di legge viene effettivamente, se oggi voteremo favorevolmente, riconosciuto.

Ma allo stesso tempo la cosa interessante di questo progetto di legge è il fatto - e ne abbiamo discusso tanto all'interno del Consiglio e all'interno anche delle audizioni con i soggetti competenti - che il turismo fluviale possa essere addirittura potenziato, in compatibilità con la tutela naturalistica. Ovviamente non c'è turismo fluviale se non c'è una tutela del paesaggio e dei fiumi su cui quel turismo viene fatto. Ma dobbiamo ricordarci anche - e questo lo avevano detto in particolare alcuni amministratori della Riviera del Brenta che durante la commissione ci avevano richiamato all'attenzione su uno dei temi fondamentali se parliamo di fiumi e loro percorribilità: il problema dei rifiuti galleggianti. Ad esempio, sempre in audizione, il presidente della Conferenza dei Sindaci della riviera del Brenta Dori ci ricordava che dovremmo intervenire anche sul tema dei rifiuti galleggianti e sull'utilizzo di mezzi natanti, ad esempio, non alimentati da combustibili fossili. Tenere insieme queste due questioni all'interno di un progetto di legge di questo tipo ci permetterebbe di rendere il turismo fluviale più compatibile con la tutela naturalistica del territorio e, ovviamente, dell'ambiente.

Ma in audizione abbiamo sentito anche i rilievi di alcuni che dicevano: attenzione perché le attività turistiche nei fiumi possono confliggere con l'agricoltura, pensando all'abbassamento dei livelli dei fiumi legati all'irrigazione e, viceversa, la necessità di un regime idrico minimo per garantire la navigabilità.

Ricordiamoci, ad esempio, non c'è l'assessore Bottacin, ma lo ricordo a quest'Aula, che più di un anno fa avevo presentato un'interrogazione a cui non ho ancora ricevuto risposta proprio sul tema dei rifiuti galleggianti. Io credo che oggi noi non possiamo entrare in quest'Aula e approvare un progetto di legge senza pensare di dover intervenire anche sulla tutela dei nostri fiumi e quindi sui rifiuti galleggianti. In questa Regione in realtà basta vedere anche territori vicino alla mia Padova, dove questi fenomeni accadono e succedono tutt'ora. Se non pensiamo che la pulizia dei fiumi e, anzi, il fatto che l'acqua sia una risorsa da tutelare sempre, noi non riusciamo a rendere questo progetto di legge un lavoro che, oltre a promuovere il turismo lento e il turismo fluviale, ci permette di dire che, quando un turista europeo viene qui a fare turismo, all'interno delle house boat o delle altre imbarcazioni che vengono citate in questa norma, beneficerà di un ambiente paesaggistico naturale e territoriale che val la pena di essere visto.

Noi non possiamo far transitare nei nostri fiumi delle persone che in realtà vengono poi bloccate dai rifiuti galleggianti. Questo non sarebbe un bel biglietto da visita per chi, in questa Regione, si occupa di turismo e promuove questo tipo di progetto di legge.

Altro punto che in questa correlazione volevo portare all'attenzione di quest'Aula: la questione delle risorse stanziare non si esaurisce solo facendo il paragone con la Lombardia, ma anche bisogna pensare al coordinamento efficiente tra realtà esistenti. C'era un'altra proposta che arrivava dalle audizioni, sempre da amministratori del territorio, quindi persone che, io credo, in un progetto

di questo tipo dovrebbero essere assolutamente ascoltate, ovvero che ci fossero dei tavoli di coordinamento tecnico regionale, tra Regione, Comuni e portatori di interesse, anche per monitorare quello che accade, se mai la dotazione economica finanziaria venisse nei prossimi anni, come io spero, aumentata, per fare in modo che ci sia una reale presa di consapevolezza anche da parte di chi si occupa di promozione turistica (penso alle OGD). E tutto ciò deve essere fatto assolutamente considerandolo come all'interno del piano di promozione turistica che abbiamo recentemente visto, approvato e votato in Commissione Sesta.

Noi non possiamo pensare che un progetto di legge di questo tipo non stia all'interno di una valorizzazione più ampia, cioè non stia all'interno di un lavoro, di un pensiero dove gli amministratori locali, soprattutto di quei territori dove i fiumi scorrono, non vengano coinvolti all'interno di un tavolo tecnico, assieme a chi si dovrebbe occupare di promozione di quegli stessi ambiti che diventano in questo caso degli ambiti turistici.

È per questo che per il progetto di legge sono stati depositati alcuni emendamenti, non solo a mia firma, ma anche a firma di altri colleghi; e ho visto anche degli auto-emendamenti della collega Cestari che vanno nella direzione di alcuni di questi appunti che sto facendo, perché la cosa fondamentale, io credo, sia uscire da quest'Aula con due punti fermi – almeno per quanto mi riguarda volevo riportarlo in questa relazione –: un primo punto è che se noi oggi approviamo questo progetto di legge sarà positivo; il secondo è che noi dobbiamo immaginare di arrivare a stanziare i fondi necessari per potenziare questo tipo di turismo lento e l'ambiente naturale che ci sta attorno. Se non faremo questo non avremo raggiunto il risultato.

Troppe volte in quest'Aula devo dire sempre questa frase. Quando ci sono dei progetti di legge di questo tipo, che potrebbero essere stati presentati, io credo, anche da altre parti politiche, è un progetto di legge su cui, se si lavora con un certo tipo di atteggiamento, è ovvio che potrebbero beneficiarne i territori. È un progetto di legge positivo, ma se allo stesso tempo io vedo una norma finanziaria che non permette di fare il lavoro che andrebbe fatto, è ovvio che, come correlatrice, questo punto di attenzione io lo devo porre. L'altro è il fatto che, se noi non andiamo a lavorare su questi ambienti, pensandoli non tanto come degli ambienti da sfruttare per una navigabilità turistica, ma degli ambienti dove noi dobbiamo portare delle persone, turisti o abitanti, perché ricordiamoci che il turismo fluviale – e lo fanno vedere i dati che prima citavo – è un turismo che viene fruito anche dagli abitanti e residenti della Regione dove questi percorsi vengono fatti, non facciamo un buon lavoro. È un turismo che viene anche vissuto in prossimità. Non serve che sia venduto, come purtroppo accade in questa regione, solo come un prodotto verso l'estero.

Ecco, se noi però facciamo questo senza pensare ai fiumi, alla tutela della loro biodiversità, al fatto che il problema dei rifiuti galleggianti, che più volte in quest'Aula ho riportato, è da prendere in carico, noi non arriveremo comunque al risultato. Quindi sulla governance, quello che dicevo prima, quel tavolo tecnico dove potrebbero partecipare, penso il Genio Civile, la Regione, i Consorzi di Bonifica, gli amministratori, ha l'obiettivo proprio, sul modello dei contratti di fiume, di fare questo tipo di lavoro: di andare a monitorare, assieme alle OGD, se i percorsi turistici che vengono proposti funzionano, hanno delle criticità, devono essere magari anche mantenuti per permettere la navigabilità. Se c'è del lavoro in più che si può fare e si deve fare sulla tutela dei fiumi rispetto ai rifiuti galleggianti. Se c'è un lavoro da fare per fare in modo che quello che sta fuori dal fiume, gli argini, i territori circostanti, possono essere anche loro potenziati. Perché, se il turismo navigabile aumenta, è ovvio che c'è anche un impatto sui Comuni e sui territori limitrofi al fiume.

Ecco, se noi riusciamo oggi a lavorare su un progetto di legge in questo senso - e io penso che alcuni degli emendamenti che sono stati proposti vadano in questo senso - allora forse usciremo da quest'Aula con un testo buono, con un testo su cui si può lavorare. Ovvio, quello che manca, ma credo che anche la collega sarebbe d'accordo, sono più risorse.

Quello che noi dovremmo fare è davvero potenziare le risorse a tutela dei fiumi, a tutela della loro navigabilità e sulla possibilità di permettere alle persone di fruire di questi ambienti naturali.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 25/1998 è il seguente:

“Art. 11 - Piano regionale dei trasporti.

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, approva il Piano regionale dei trasporti e provvede al suo periodico aggiornamento, quale strumento finalizzato alla previsione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle diverse forme di mobilità relative a persone e merci che si svolgono sul territorio regionale e dei fabbisogni infrastrutturali delle diverse forme di mobilità, assicurando una rete di trasporto che privilegi l'integrazione tra le varie modalità e favorendo in particolare quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

2. Il Piano regionale dei trasporti distingue le componenti della mobilità originate all'interno e all'esterno del territorio regionale, considerando altresì il quadro di riferimento infrastrutturale relativo alle previsioni e indirizzi espressi a livello nazionale e comunitario nonché dagli enti locali.

3. L'attività di programmazione e di pianificazione nel campo dei trasporti si svolge in armonia con le altre forme di programmazione e di pianificazione esercitate dalla Regione in campo economico, territoriale e ambientale e in coerenza con la pianificazione nazionale e comunitaria.”

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 reca disposizioni in materia di “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

4. Struttura di riferimento

Direzione turismo